



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2016

Disposizioni volte a contrastare i precetti religiosi e ideologici incompatibili con i principi costituzionali, l’ordinamento giuridico, la pubblica sicurezza e il benessere sociale della collettività

ONOREVOLI SENATORI. - Da sempre la battaglia identitaria caratterizzata dalla difesa dei popoli nella loro dimensione territoriale, religiosa e culturale costituisce l'ossatura di tutta la nostra attività politica.

Questa battaglia, cominciata oramai molti anni fa, si è confrontata nel tempo con problematiche (immigrazione incontrollata, perdita dei riferimenti valoriali e religiosi, usurpazione della sovranità dei popoli, senso diffuso di insicurezza, sfiducia nella classe politica, scollamento dall'ordine naturale) che hanno acquisito sempre maggior peso nell'attualità nazionale ed internazionale, e che hanno destrutturato il *modus vivendi* tradizionale della civiltà occidentale europea. Il modello mondialista, senza frontiere per le merci come per gli uomini, improntato ad una ricerca di pace globale basata unicamente sul riconoscimento di uno stile di vita uniformato, dove ciò che conta è soltanto il produrre e il consumare, è implosivo, lasciandosi alle spalle metastasi molto gravi.

Siamo stati costretti a lanciare ripetuti gridi di allarme di fronte all'abbandono delle nostre radici.

La nostra opera di denuncia è stata costante e mirata, insieme ad un'attività di proposta e di stimolo ai Governi che si sono succeduti, alle istituzioni internazionali ed al Paese affinché fossero adottati i provvedimenti opportuni.

Un'Europa che voglia essere unita, non solo teoricamente ma anche e soprattutto nella sostanza, non può prescindere dal riconoscimento anche formale delle proprie radici cristiane quale elemento fondante e caratterizzante della propria storia.

L'Europa non può ignorare da dove deriva la sua stessa democrazia. È, infatti, in-

negabile che sia proprio la tradizione cristiana ad aver consegnato alla storia il moderno concetto di persona, (cioè dell'individuo che in quanto tale, prima ancora di essere cittadino, è portatore di dignità e di diritti), principio, recepito come fondante da tutte le costituzioni laiche degli Stati membri dell'Unione europea.

In più di un'occasione i popoli europei si sono espressi contro i trattati che sono stati sottoposti alla loro approvazione anche perché non hanno riconosciuto in essi la tutela delle proprie origini e della propria identità. Molti esponenti di spicco della scena politica, senza distinzione di appartenenza partitica, sono più volte intervenuti sottolineando l'importanza di un riferimento alle radici cristiane nella Carta europea.

Sarebbe una manifestazione di stoltezza rifiutare le nostre radici cristiane, basti constatare quale ricco patrimonio religioso si presenti in modo indelebile nel nostro Paese: cattedrali, monumenti, dipinti, musica sacra, poesia e letteratura religiosa, croci poste ai crocicchi delle nostre strade, semplici icone fissate sulle pareti esterne delle case o dei palazzi, croci piantate sulle cime delle nostre montagne. Il riferimento è a quel patrimonio spirituale cristiano che, senza voler essere escludente, si esprime in quei valori che hanno contribuito al processo di formazione europeo. L'identità dell'Occidente nasce dalla cultura greco-romana, cui dobbiamo la nozione di «polis» e l'origine del concetto stesso di «Stato», nonché dalla cultura cristiana, di cui è massima espressione l'idea di «persona».

In Italia il fenomeno sociale della diffusione di centri islamici e moschee, in molti casi abusivi, sta subendo negli ultimi anni un'al-

larmante crescita esponenziale. Nel giro di poco tempo sono sorte in tutta Italia: moschee di dimensioni enormi, centri culturali e religiosi, scuole coraniche e attività commerciali gestite direttamente dalle comunità musulmane (macellerie, *phone center*, eccetera). Sempre più spesso, stando alle notizie pubblicate dagli organi d'informazione, ci troviamo dinnanzi a casi emblematici dove è facilmente riscontrabile da un lato il manifesto rifiuto da parte delle comunità musulmane presenti in Italia di rispettare le normative vigenti e di adeguarsi alle regole comportamentali e culturali del nostro Paese e dall'altro lato l'atteggiamento superficiale delle istituzioni che, non comprendendone i rischi, adottano semplicistiche soluzioni, mettendo conseguentemente in pericolo la sicurezza dei cittadini.

Il mantenimento di questa costosissima rete di associazioni islamiche in Italia è impensabile senza il sostegno e la solidarietà di moschee, centri universitari, donazioni, finanziamenti di Stati e banche che hanno come obiettivo la «diffusione della fede» (*da'wa*). È ipotizzabile, inoltre, che i finanziamenti di queste attività avvengano anche attraverso strutture parallele formate da commerci illeciti, riciclaggio di denaro, sfruttamento dell'immigrazione. È noto che questi centri culturali, oltre ad essere sede di attività religiosa, diventano anche centri della vita sociale e politica della comunità musulmana.

L'Islam si presenta fin dalle origini come un progetto globale che include tutti gli aspetti della vita. Include un modo di vivere, di comportarsi, di concepire il matrimonio, la famiglia, l'educazione dei figli, perfino l'alimentazione. In questo sistema di vita è compreso anche l'aspetto politico: come organizzare lo Stato, come agire con gli altri popoli, come rapportarsi in questioni di guerra e di pace, come relazionarsi agli stranieri, eccetera. Tutti questi aspetti sono stati codificati a partire dal Corano e dalla sunna e sono rimasti «congelati» nei secoli. La

legge religiosa determina la legge civile e gestisce la vita privata e sociale di chiunque vive in un contesto musulmano, e se questa prospettiva è destinata a rimanere immutata come è accaduto finora, la convivenza con chi non appartiene alla comunità islamica non può che risultare difficile.

La legge islamica, rivolgendosi l'Islam a tutta l'umanità, è una legge personale e non dipende in nessun modo dall'elemento territoriale. La stessa nazionalità non è collegata, come avviene nella tradizione occidentale, allo *jus sanguinis* e allo *jus loci*, ma allo *jus religionis*, cioè alla appartenenza ad una comunità di credenti che non è legata all'esistenza di un'entità statale. Mentre oramai è palese che anche in Italia all'interno di alcune comunità islamiche si annida la presenza di gruppi eversivi, allo stesso tempo non è invece facilmente riscontrabile una collaborazione con le Forze dell'ordine e la magistratura da parte di quei musulmani che si dichiarano moderati e che continuano a chiedere diritti dimostrando la volontà di volersi integrare nella nostra società.

È necessario quindi ribadire come non vi potrà mai essere integrazione senza la preventiva accettazione da parte di tutta la comunità islamica del principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa e delle normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero, di obbligo scolastico, di autodeterminazione e di uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, lo *status* giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti e il trattamento degli animali.

Il complesso di norme religiose, giuridiche e sociali direttamente fondate sulla legge coranica prende il nome di *sharia*. In quest'ultima convivono regole teologiche, morali, rituali e quelle che noi chiameremmo norme di diritto privato, affiancate da norme fiscali, penali, processuali e di diritto bellico.

Carlo Panella nel *Piccolo atlante del jihad. Le radici del fondamentalismo islamico*, Mondadori 2002, scriveva: «La concezione musulmana dello Stato poggia su una base intrinsecamente antidemocratica, dal momento che nega il potere di stabilire le norme, in campo civile, penale, amministrativo e tributario, attraverso leggi votate da parlamenti liberamente eletti».

Shari'a significa, alla lettera, «la via da seguire», ma si può anche tradurre con «Legge divina».

Il presente disegno di legge affronta, anche, il tema legato alla realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi.

Se, a un primo esame la questione parrebbe rientrare nell'ambito dell'articolo 8 della Costituzione, in realtà suggerisce nuovi spunti di riflessione che vanno al di là delle previsioni della nostra Carta costituzionale. La globalizzazione in primo luogo e la conseguente presenza di lavoratori stranieri sul nostro territorio hanno aperto un dibattito su come adeguare o, per meglio dire, regolamentare la presenza di comunità con culture storicamente antitetiche alla nostra. Alcuni studiosi di diritto islamico, tanto per sottoporre all'attenzione il tema di maggiore attualità, evidenziano che fino a qualche decennio fa le comunità locali italiane avevano a che fare con i musulmani, oggi invece hanno a che fare con l'Islam. Non è una sottile differenza: infatti, se in passato la presenza occasionale di alcuni lavoratori provenienti dal nord Africa non aveva comportato una riflessione su come regolamentare il rapporto tra singoli individui e comunità ospitante, oggi invece si pone il problema di regolare la presenza di comunità molto numerose che rivendicano a vari livelli il mantenimento di una loro identità culturale contrapponendosi alla nostra. Un esempio fra tutti è la diversa interpretazione del diritto di famiglia fornito dalle norme nazionali e dal diritto islamico. Il «perimetro giuridico» dell'articolo 29 della nostra Carta

costituzionale è nato da tre anime culturali, quella cattolica, quella laico-liberale e quella socialista-comunista e i Padri costituenti non avevano dubbi sull'assoluta parità giuridico-culturale e sociale tra uomo e donna come proprio elemento essenziale. Al di là delle differenze il «perimetro giuridico» era comune, ma oggi non è più così. Le comunità musulmane vivono la contraddizione di dovere rispettare le norme coraniche e la legge dello Stato italiano. Migliaia sono i casi dai quali emerge sempre la prevalenza della legge coranica rispetto alle norme del Paese ospitante. È evidente che è giunto il momento di definire un doppio binario tra le disposizioni e le conseguenze previste dall'articolo 8 della Costituzione e le necessarie norme che regolano l'attività di tutte quelle associazioni che, non sottoscrivendo intese con lo Stato italiano, devono rientrare in un sistema di disposizioni normative che definiscano in maniera ferrea e precisa le loro attività sul nostro territorio.

Se nel nostro Paese partendo dalla definizione «libera Chiesa in libero Stato» si è costruito un sistema giuridico di rispetto e di complementarità tra la sfera civile e la sfera religiosa, ciò non appare altrettanto valido per altre confessioni religiose. La visione politica, religiosa e culturale è indistinta nella cultura musulmana: infatti la conduzione di una comunità, da parte degli *imam*, non separa le responsabilità amministrative e politiche da quelle religiose e culturali.

Tale realtà risulta evidente dal concetto stesso di moschea, che in occidente viene spesso visto genericamente come un luogo destinato alla preghiera: ma non è così! La moschea è il luogo dove si raduna la comunità e non può essere assimilato al concetto di chiesa così come concepito dalla tradizione cristiana, cioè come luogo consacrato destinato esclusivamente alla preghiera. Per l'Islam «l'adunata» è la massima espressione di fede e il capo della comunità che fa riferimento a una moschea rappresenta, in sin-

tesi, quello che per noi è il vescovo, il sindaco e il preside di una scuola. Un tutt'uno che nella nostra tradizione culturale, giuridica e sociale non ha nessuna attinenza con la realtà, appartiene a un passato che abbiamo superato con un percorso unico nella storia culturale del mondo che è alla base del patrimonio dell'occidente.

Dietro le fortunate parole «date a Dio quel che è di Dio, date a Cesare quel che è di Cesare» si è costruita la storia su cui si fonda la cultura occidentale, ma un tale concetto non esiste al di fuori del mondo occidentale! Il patrimonio giuridico è fondamento della nostra civiltà e non ha punti di convergenza con altre culture che hanno avuto un percorso diverso. Se non si tiene conto di queste considerazioni si confondono le legittime libertà di pratiche religiose e la regolamentazione della costruzione degli edifici che religiosi non sono o, meglio, che lo sono solo in parte.

Proprio per sottolineare la necessità di regolamentare attività ritenute fisiologiche alle pratiche religiose delle comunità musulmane è apparsa necessaria la presentazione del presente disegno di legge, che va a definire ambiti ed esercizi, individuando competenze precise in merito alla regolamentazione di luoghi che hanno a volte poco a che fare con le funzioni religiose così come concepite dalla cultura occidentale. Rimane sullo sfondo una considerazione che però non può essere trascurata: il fatto stesso che all'interno di numerose moschee italiane siano stati segnalati pericolosi terroristi internazionali non può più fare ritardare, infatti, una discussione che coinvolge anche la sicurezza stessa dei cittadini.

Tutto questo non fa altro che alimentare il sospetto che spesso la moschea sia anche un luogo «militare» e le cronache quotidiane sono testimoni di fatti raccapriccianti. L'aspetto militaristico di una religione che vede nella moschea il proprio centro di aggregazione non può più fare attendere l'approvazione di norme che regolino la pre-

senza e l'attività sul nostro territorio di comunità sempre più consistenti. L'esperienza di questi anni ha dimostrato che il concetto stesso di «culto» nella tradizione islamica riveste un carattere giuridico esteriore «globale» legato a rituali molto diversi dalla nostra tradizione culturale; anche la presenza nelle moschee di attività di tipo commerciale che riprendono il concetto stesso di «*suk*» merita una regolamentazione. È giunto il momento di pensare alla necessità di definire regole pratiche che sfuggono spesso alla pianificazione statale centrale, investendo soprattutto competenze regionali. Se in occidente il concetto di mercato dal medioevo ad oggi si è profondamente evoluto e, conseguentemente, le norme giuridiche hanno trovato ambiti specializzati per la propria definizione, non così è avvenuto nelle comunità arabe attuali, che ancora rispecchiano situazioni legate alla nostra storia passata: ad esempio, le sagre medievali, nelle quali al commercio si associavano la festa religiosa e le attività ludiche, oggi in occidente sono casi sempre più remoti. Anche la presenza di scuole coraniche, spesso clandestine, ritenute complementari all'attività riconosciuta di diritto all'esercizio di culto, ha creato non pochi problemi interpretativi delle norme statali relative al concetto stesso di libertà religiosa e alla formazione culturale dei minori stranieri sul nostro territorio. Le stesse *madrassa*, cioè le cosiddette «scuole coraniche», non sono assimilabili, come concetto, alle nostre scuole pubbliche o private perché riassumono in sé la concezione di formazione culturale e spirituale in un rapporto inscindibile. Per completare il quadro delle tematiche che questo disegno di legge affronta è utile fare un ulteriore esempio. È concepibile in occidente che un *ulema*, cioè un dottore della legge, possa regolare la vita anche dal punto di vista civile? La risposta è certamente negativa! Ma se tale divieto lo si impone a un musulmano lo si costringe a trasgredire le leggi coraniche. È evidente che il nostro sistema

giuridico è inconciliabile con una visione del mondo così distante, sarebbe come ammettere che i nostri giudici siano assimilati ai nostri vescovi.

In conclusione, vogliamo fornire un altro elemento che sottolinea l'evidente inconciliabilità tra due sistemi giuridici. Il caso in questione riguarda la sottile interpretazione giuridica delle norme che fanno riferimento al diritto internazionale regolato dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sottoscritta dall'Italia il 10 dicembre 1948, che oggi rappresenta i principi e i valori di 171 Paesi. Ognuno di questi Paesi ritiene assolutamente inequivocabile il concetto giuridico: «tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge» (e sovente si è cercato di sottolineare che anche alcuni Paesi arabi hanno accettato questo principio), ma non si coglie l'equivoco di tale affermazione se non si traduce in arabo il termine «legge».

Lo si traduce con il termine «*sharia*» che ha un perimetro culturale molto diverso da quello che noi intendiamo in occidente. Infatti il concetto giuridico prima esposto si legge: «tutti gli uomini sono uguali davanti alla *sharia*»; conseguentemente non esiste parità tra uomo e donna, la dignità individuale del minore viene mortificata, la possibilità di cambiare religione è vietata. Questa lettura ha fatto nascere una Carta dei diritti dell'uomo musulmano firmata da 45 Paesi, in netta contrapposizione con la Carta sottoscritta dall'Italia nel 1948.

Con il presente disegno di legge, si introduce, inoltre, una nuova fattispecie di reato punita con la reclusione da tre a cinque anni volta a contrastare il fenomeno della diffusione anche nel nostro Paese di persone che sostengono anche soltanto in modo apologetico la supremazia della *sharia*.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I**DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA REALIZZAZIONE DI NUOVI
EDIFICI DI CULTO****Art. 1.***(Principi generali)*

1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, l'autorizzazione per la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, per la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica è regolamentata dalla presente legge.

Art. 2.*(Norme di competenza statale e delega al
Governo in materia di statuti)*

1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

2. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esplicito riconoscimento della democrazia e della laicità dello Stato italiano;

b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;

c) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile a forme di ideologia violenta, radicale o fondamentalista;

d) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;

e) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

f) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche

le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate; si intende esclusa da tale divieto l'attività di esposizione didattica della dottrina religiosa;

g) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto;

h) divieto di utilizzo consapevole dei luoghi di culto per ricezione, ospitalità o incontro di soggetti legati, affiliati o riconducibili a organizzazioni e gruppi dediti ad attività terroristiche o di violenza organizzata o di discriminazione razziale, religiosa o identitaria. Previsione che salvo che il fatto costituisca più grave reato, tali luoghi sono interdetti all'utilizzo per un periodo di tempo non inferiore a mesi tre; in caso di recidività è revocata permanentemente la concessione all'utilizzo degli stessi per lo svolgimento di attività di culto.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui all'interno dei luoghi di culto sia accertato l'inneggiamento alla violenza, l'apologia della violenza o siano propagate, diffuse o alimentate ideologie riconducibili a interpretazioni ideologiche radicali, fondamentaliste, razziste o xenofobe, tali luoghi sono interdetti all'utilizzo per un periodo di tempo non inferiore a mesi tre; in caso di recidività è revocata permanentemente la concessione all'utilizzo degli stessi per lo svolgimento di attività di culto.

7. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.

8. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose di cui all'articolo 1, comma 2, se

l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato o con i principi costituzionali ovvero per motivi di sicurezza nazionale.

Art. 3.

(Norme di competenza regionale)

1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.

3. È fatto divieto a soggetti stranieri quali enti, associazioni e organizzazioni riconosciute dallo Stato italiano di contribuire attraverso finanziamenti alla costruzione di luoghi di culto. Da tale divieto sono esclusi i finanziamenti da parte di entità governative statali straniere riconosciute e autorizzate dallo Stato italiano.

4. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 2.

5. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insedia-

mento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene conto del reale numero di aderenti alla confessione o associazione religiosa che ne hanno fatto richiesta e che siano legalmente residenti nel territorio di competenza.

6. Il piano di cui al comma 5 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 4. I criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.

Art. 4.

(Norme urbanistiche ed edilizie)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi:

a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibire all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;

c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad

esclusione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

d) il piano di cui all'articolo 3, comma 5, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato.

Art. 5.

(Norme transitorie)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono iscriversi nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno i soggetti appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che abbiano conseguito idonea e certificata abilitazione all'esercizio della funzione di ministri del culto, formatori spirituali e guide di culto presso istituti di formazione legalmente riconosciuti, anche stranieri purché gli Stati di appartenenza abbiano stipulato specifiche convenzioni bilaterali con lo Stato italiano. L'iscrizione al registro dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto avviene previo superamento del corso integrativo di «cultura e valori italiani» da istituire a cura del Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di riconoscimento dei titoli e stila l'elenco di Stati stranieri che abbiano chiesto di avviare specifiche convenzioni per il riconoscimento dei titoli abilitanti ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Le confessioni o associazioni religiose di cui all'articolo 1, comma 2, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano alle prescrizioni della

medesima i rispettivi edifici destinati all'esercizio del culto.

4. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento previsto dal comma 3, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione regionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione urbanistica ed edilizia.

TITOLO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI VOLTE A CONTRASTARE I PRECETTI RELIGIOSI E IDEOLOGICI INCOMPATIBILI CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI, L'ORDINAMENTO GIURIDICO, LA PUBBLICA SICUREZZA E IL BENESSERE SOCIALE DELLA COLLETTIVITÀ

Art. 6.

(Reato di apologia della sharia, del radicalismo di matrice islamica e del jihadismo)

1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 414.1. - *(Reato di apologia della sharia, del radicalismo di matrice islamica e del jihadismo)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque agisce in contrasto con il principio della tolleranza sostenendo la supremazia del complesso di norme religiose, giuridiche e sociali direttamente fondate sulla dottrina coranica, ovvero della legge islamica o *sharia*, e dei suoi principi sulle leggi dello Stato italiano, nonché la loro promozione con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico, istigando a commettere reati, legittimando pubblicamente comportamenti contrari ai principi sanciti dalla Carta costituzionale o effettuando apologia della *sharia* o di condotte sanzionabili connesse al radicalismo religioso di matrice islamica o *jihadista*

è punito con la reclusione da tre a cinque anni».

Art. 7.

(Divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici)

1. È fatto divieto di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli motivati da precetti religiosi o etnico-culturali che celano, travisano ovvero rendono irriconoscibile il viso impedendo l'identificabilità della persona senza giustificato motivo.

Art. 8.

(Particolari deroghe al divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici)

1. Fatto salvo il divieto di cui all'articolo 7, costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o autorizzate da disposizioni legislative o regolamenti, da condizioni di salute esplicitamente certificate o motivi professionali, da ragioni motivate da manifestazioni di carattere sportivo, feste, manifestazioni artistiche o tradizionali, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

(Sanzioni per il mancato rispetto del divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 7 è punito con l'ammenda da 150 a 300 euro.

2. Il tribunale può altresì disporre che l'ammenda sia commutata nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore

della collettività per finalità sociali e culturali destinate al raggiungimento di obiettivi di integrazione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali destinate al raggiungimento di obiettivi di integrazione di cui al comma 2.

Art. 10.

(Aggravanti per il mancato rispetto del divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici)

1. Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-*ter.* - *(Aggravanti per il mancato rispetto del divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con una pena pari ad un anno di reclusione e 30.000 euro di ammenda, chiunque costringa uno o più individui all'occultamento del volto o all'utilizzo di indumenti che, pur non occultando il volto, ledano la dignità della persona sulla base di precetti religiosi o ideologici, con minacce, molestie o in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare fondato motivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Art. 11.

(Revoca della cittadinanza)

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei primi dieci anni dall'acquisto della cittadinanza avvenuta ai sensi dell'articolo 5, in caso di condanna passata in giudizio dello straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i reati di cui all'articolo 414.1 del codice penale, la cittadinanza è revocata.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'immediata espulsione».

TITOLO III

DISPOSIZIONI VOLTE A SEMPLIFICARE
LE PROCEDURE PER IL RICONOSCI-
MENTO DELLO *STATUS* DI RIFUGIATO

Art. 12.

*(Modifiche al decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: «può individuare periodicamente i» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette l'elenco predisposto con cadenza trimestrale dal Ministero dell'interno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dei Paesi di origine o parte di tali Paesi considerati sicuri, ai sensi dell'articolo 37 e dell'allegato I della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, ai fini dell'articolo 28-bis della presente legge e dei»;

b) all'articolo 23-bis:

1) al comma 1, alle parole: «la Commissione territoriale» sono premesse le seguenti: «la domanda è esaminata e rigettata qualora rientri nei casi di cui all'articolo 28-bis, mentre negli altri casi»;

2) al comma 2, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese» e le parole da: «ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla procedura di cui all'articolo 28-bis se presentata dopo nove mesi dalla dichiarazione di estinzione»;

c) all'articolo 28-bis, comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro a norma dell'articolo 5, comma 1-bis;

c-ter) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente;

c-quater) è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;

c-quinquies) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul Paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011;

c-sexies) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di pro-

tezione internazionale entro 120 giorni dal suo ingresso»;

d) all'articolo 28-*bis*, comma 3, le parole: «fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-*bis*, sono ridotti ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di ulteriori sette giorni».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *d)*, le parole: «lettera *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *c)*, *c-bis)*, *c-ter)*, *c-quater)*, *c-quinquies)* e *c-sexies)*»;

b) al comma 9, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il provvedimento che definisce il giudizio non è appellabile».

